



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Prot. 1020

del 07 MAR. 2019

Ai Responsabili di Area
E p.c.
Alla Giunta
SEDE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio da lavori pubblici di somma urgenza.

A parziale rettifica ed integrazione della propria nota prot. 18661 del 7/12/17 ad oggetto "*direttiva inerente la somma urgenza*", con la presente si precisa che, per effetto dell'art. 1, comma 901, della L. 145/2018, è stata modificata la disciplina della copertura della spesa inerente i lavori ordinati con procedura di somma urgenza.

Il novellato comma 3 dell'art. 191 TUEL prevede che, a prescindere dalla circostanza che i fondi di bilancio siano (in)sufficienti a garantire la copertura della spesa, occorre avviare le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. In pratica, i lavori pubblici di somma urgenza devono essere regolarizzati sempre tramite la procedura del debito fuori bilancio, anche in presenza di fondi specificatamente allocati. La Giunta, secondo la nuova versione della norma, sarà pertanto tenuta a sottoporre al Consiglio, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel.

Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell'organo esecutivo, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

Si ribadisce quanto già riportato nella citata direttiva prot. 18661/17 ed, in particolare, quanto segue:

Presupposti della somma urgenza

Il ricorso a tale procedura è possibile nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, intendendosi conseguenzialmente non corretta l'applicazione dell'istituto nel caso in cui l'urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell'amministrazione, che pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento.

L'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti tale da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe l'incolumità pubblica essendo compito dell'Ente attuare una corretta pianificazione degli interventi da eseguire, inserendoli nel Programma pluriennale e nel piano annuale delle opere pubbliche dell'Ente.

Il ricorso alla "somma urgenza" è plausibile solo dinanzi ad uno specifico, imprevedibile evento e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, negligenza o degrado risalenti nel tempo.

Va rilevato, dunque, come il presupposto dell'urgenza nei termini esposti deve essere illustrato in termini rigorosi nell'apposito verbale, nel quale devono essere indicati in modo chiaro i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Detto verbale, unitamente ad una perizia giustificativa dei lavori, da redigersi a cura del responsabile del procedimento o del tecnico incaricato entro 10 giorni dall'esecuzione dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante e, per essa, al dirigente competente al fine di avviare le procedure per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori.

Elementi contabili

L'art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che, nel caso di esecuzione dei lavori con procedura di somma urgenza, la copertura della spesa venga assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3, e 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazione e integrazioni. A seguire il comma 5 dispone altresì che qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Ulteriori adempimenti

Il comma 10 del citato art. 163 D.Lgs. 50/2016 dispone che sul profilo del committente siano pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, gli atti debbono essere trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità previsti dalle vigenti normative.

Per quanto sopra esposto, si invita:

- a valutare attentamente la ricorrenza delle circostanze che consentono il ricorso alle procedure di somma urgenza e di protezione civile;
- a rispettare la tempistica stabilita dell'art. 191 del TUEL relativa alla fase di regolarizzazione della spesa;
- a garantire il rispetto dei principi di trasparenza, economicità e buon andamento della pubblica amministrazione;
- a pubblicare sul profilo del committente gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie
- a trasmettere contestualmente, o comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, all'ANAC per i controlli di competenza, gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza.

La presente direttiva, che verrà pubblicata nella Sezione Amministrazione trasparente-prevenzione della corruzione (sub Altri contenuti – Procedure di somma urgenza), costituisce misura di intervento ai fini della Legge Anticorruzione del 6 novembre 2012, n. 190 e pertanto la sua applicazione, in materia di atti dirigenziali, sarà oggetto di esame nell'ambito dei controlli amministrativi e nel rispetto del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione.



La Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Dott.ssa Susanna Pignatello

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Vigente al: 7-3-2019

CAPO IV

Principi di gestione e controllo di gestione

Articolo 191

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, e' effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati. (83)

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno. (83)

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, ((...)) entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento e' adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e' data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni

reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevutesecondo le modalita' previste dall'art. 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il protocollo di tali documenti e' istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed e' esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. (83)

AGGIORNAMENTO (83)

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che le presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

Prot. n. 18661

del 07 DIC. 2017

A tutti i Responsabili di Area e Servizio P.M.

Alla Giunta comunale

SEDE

Oggetto: direttiva inerente la somma urgenza.

Al fine di orientare ed uniformare l'iter procedurale del ricorso all'istituto della "somma urgenza" di cui all'art.163 del D.Lgs 50/2016, nello spirito collaborativo teso al miglioramento dell'azione amministrativa, si ritiene utile precisare alcuni concetti.

1. Riferimenti normativi: L'istituto della "somma urgenza" è disciplinato dall' art. 163 del D.Lgs 50/2016 "Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile" cui si rinvia espressamente.
2. Presupposti: Il ricorso a tale procedura è possibile nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, intendendosi conseguentemente non corretta l'applicazione dell'istituto nel caso in cui l'urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell'amministrazione che pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento. Il ricorso alla "somma urgenza" è plausibile solo dinanzi ad uno specifico imprevedibile evento e non può essere riconducibile a situazioni di incuria, di degrado e ammaloramento risalente nel tempo. Sulla tematica dei lavori in somma urgenza l'AVCP si è espressa in più di una circostanza; si richiama in particolare la Deliberazione n. 55 del 16.5.2012 laddove si afferma che «i lavori da eseguire immediatamente, quelli di "somma urgenza", sono solo quelli strettamente necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, ovvero quelli per la messa in sicurezza dell'area; gli eventuali lavori a "corredo" e quant'altro per il totale rifacimento del marciapiede a regola d'arte, non possono essere considerati lavori di somma urgenza. E' certo consentito dare ad essi "priorità", come indicato dal comma 5 del suddetto art. 128 del codice; tuttavia, eliminato lo

 Via Mezzasalma, n. 27 — 98040 TORREGROTTA (ME)  090 9981018  090 9910605

 <http://www.torregrotta.gov.it/>  protocollo@pec.torregrotta.gov.it

stato di "pregiudizio" con la messa in sicurezza dell'area, devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal codice» Va rilevato dunque come il presupposto dell'urgenza nei termini esposti, per il ricorso all'affidamento in economia dei lavori, deve essere illustrato in termini rigorosi nell'apposito verbale, nel quale devono essere indicati in modo indefettibile i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. Detto verbale, unitamente ad una perizia giustificativa dei lavori, da redigersi a cura del responsabile del procedimento o del tecnico incaricato entro 10 giorni dall'esecuzione dei lavori, deve essere trasmesso alla stazione appaltante e, per essa, al responsabile di p.o. competente al fine di procedere, con le modalità di seguito indicate, alla copertura della spesa e dell'approvazione dei lavori.

3. Elementi contabili: L'art. 163 comma 4 del D.Lgs 50/2016 dispone che nel caso di esecuzione dei lavori con procedura di somma urgenza, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'art. 191, comma 3, e 194 comma 1 lett. e) del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. A seguire il comma 5 dispone altresì che qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.
4. Fondi sufficienti¹: Per quanto concerne la fattispecie dell'ordinazione di lavori di somma urgenza in presenza di adeguati fondi nel bilancio, in assenza di specifica previsione normativa, si ritiene che la stessa sia regolata dalla disciplina generale in tema di impegni e ordinazione di spesa (artt. 191, commi 1 e 4, e 194 TUEL). Pertanto in presenza in bilancio di fondi sufficienti (quando esiste in bilancio una voce di spesa avente ad oggetto specificamente somme urgenze oppure anche in presenza di un capitolo di spesa avente un oggetto conforme alla natura dei lavori eseguiti in somma urgenza), dopo aver ricevuto da parte del RUP (o altro tecnico competente) gli atti relativi all'ordinazione dei lavori (verbale e perizia) il responsabile di p.o. procede all'assunzione di impegno ed alla successiva richiesta di attestazione della relativa copertura al Responsabile di p.o. del servizio finanziario (ex art. 153, comma 5, TUEL), mediante Determinazione Dirigenziale; contestualmente gli estremi dell'atto adottato vanno comunicati al terzo appaltatore (tendendo conto che, come prevede l'art. 191 comma 1, TUEL, fino alla ricezione di tale comunicazione quest'ultimo può rifiutarsi di eseguire la prestazione). L'assunzione dell'impegno da parte del RUP prescinde in tale ipotesi dall'intervento di una delibera di Giunta (o di Consiglio), essendo già presenti e disponibili a bilancio i relativi fondi. La valutazione della sufficienza o meno dei fondi per l'esecuzione di lavori di somma urgenza, da effettuarsi a cura del responsabile di p.o. competente, dipende dalla strutturazione del singolo bilancio, come approvato dal Consiglio comunale e specificato, con il piano esecutivo di gestione, dalla Giunta. Pertanto il responsabile di p.o. deve valutare la presenza di risorse sufficienti negli interventi a lui assegnati e, se necessario, promuovere la variazione del piano esecutivo di gestione da parte della Giunta (ex art. 169 TUEL). Solo nel caso in cui invece non vi siano nei capitoli o interventi assegnati sufficienti risorse, per reperirne di ulteriori, il responsabile di p.o., ai sensi dell'art. 191, comma 3, del TUEL deve proporre alla Giunta di investire della competenza il Consiglio in aderenza ai principi generali (specificati, per

¹ Si rinvia alla delibera Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, 31/2014/PAR

il caso di specie dei lavori di somma urgenza, dal novellato art. 191, comma 3) così come sopra detto.

5. Fondi insufficienti: Il vigente testo dell'art. 191, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, per i lavori pubblici di somma urgenza, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il comma prosegue precisando che il provvedimento di riconoscimento sia adottato dal Consiglio entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta (e comunque entro il 31/12 dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine). Infine, circa la comunicazione al terzo interessato, la norma dispone che sia data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.
6. Fondi insufficienti in bilancio e senza riconoscimento dall'Organo Consiliare: Nel caso in cui il Consiglio, invece, non provveda al predetto riconoscimento, troverà applicazione l'art. 163, comma 5, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che "Qualora un' opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata". Inoltre i lavori potrebbero rimanere a carico del solo funzionario ordinatore in assenza del riconoscimento, da parte del Consiglio (ai sensi dell'ordinaria regola posta dall'art. 194, comma 1, lett. e, del TUEL), dell'utilità di tale quota parte di lavori e del conseguente arricchimento per l'ente locale (ex art. 191, comma 4, TUEL).
7. Ulteriori adempimenti: L'art. 163, comma 10 del D.LGS 50/2016 impone che, in caso di adozione di procedure di somma urgenza, sul profilo del committente siano pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.
8. L'Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione dell'art. 213 del D.Lgs 50/2016 "*vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163 del codice*". Si richiama il Regolamento sull'esercizio da parte dell'ANAC dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 24, che così recita:

<<Ai fini dell'attività di vigilanza di cui all'art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 163, del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall'Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell'emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:

- a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento,*
- b) perizia giustificativa;*
- c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali,*
- d) verbale di consegna dei lavori;*
- e) contratto, ove stipulato>>.*

9. Si richiama espressamente il Comunicato ANAC dell'1 marzo 2017, ad oggetto "Presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 50/2016. Dal Comunicato si evince che l'eventuale procedimento di vigilanza da parte dell'ANAC può concludersi:

- con l'archiviazione
- con la presa d'atto del conformarsi della stazione appaltante alle indicazioni dell'Autorità di cui all'art. 20, comma 2;
- con l'adozione, in ipotesi di ricorso alla disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile in contrasto con le disposizioni del codice.

Per quanto esposto ed al fine di consentire una vigilanza sul rispetto degli adempimenti imposti dal richiamato Regolamento, le comunicazioni da effettuarsi all'Anac dovranno pervenire per conoscenza alla scrivente in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Si precisa, infine, che, come concordato per le vie brevi con la Giunta comunale, la presente direttiva concerne i verbali di somma urgenza non ancora approvati alla data odierna.

Si allega appendice normativo - giurisprudenziale.



La responsabile anticorruzione
Dott.ssa Susanna Pignatello